



Regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo

A.G. 179

23 giugno 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto del Presidente della Repubblica
Atto del Governo:	179
Titolo:	Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE
Norma di riferimento:	articolo 18 della legge 12 agosto 2016, n. 170
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di DPR in esame – adottato ai sensi dell'articolo 18 della L. 170/2016 (Legge di delegazione europea 2015) – reca modifiche al DPR 239/2017, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo.

L'articolo 18 della L. 170/2016 ha autorizzato il Governo a dare attuazione, mediante regolamento di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 400/1988), alla direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo, che abroga la direttiva 96/98/CE. L'autorizzazione è concessa ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera c), e dell'articolo 35, comma 1, della L. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'UE), che consentono al Governo di recepire in via regolamentare le direttive europee nelle materie già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta. L'articolo 35, comma 6, lettera b), della medesima L. 234/2012 prevede altresì che la legge di delegazione detti in ogni caso le disposizioni necessarie qualora l'attuazione della direttiva comporti la previsione di nuove spese o di minori entrate.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello Schema di decreto del Presidente della Repubblica	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1: modifica l'articolo 20, comma 1, del DPR 239/2017. In particolare, le modifiche prevedono che possano essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità gli organismi per la valutazione della conformità che, oltre a quanto già previsto a legislazione vigente, soddisfano anche i requisiti di cui al comma 12 del medesimo articolo 20 (requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012).	La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono di carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si ricorda che la RT relativa all'articolo 20 del DPR 239/2017 precisa che gli organismi notificati sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato e pertanto l'assolvimento degli obblighi loro spettanti non determina effetti sulla finanza pubblica. Gli organismi notificati

	<p>sono infatti totalmente privati; restano quindi a loro carico sia gli oneri tariffari di accreditamento, sia quelli di autorizzazione e notifica, sia quelli derivanti dagli obblighi che le direttive e i relativi provvedimenti di recepimento pongono a loro carico. Gli organismi in questione fanno fronte a tali oneri con tariffe privatistiche contrattuali nei confronti degli operatori economici che richiedono i loro servizi di valutazione. Qualora gli organismi di certificazione o valutazione siano enti pubblici, sono comunque soggetti al pagamento a favore del Ministero delle infrastrutture delle medesime tariffe previste per la generalità degli organismi di certificazione, e al pari degli stessi sostengono gli oneri di tale accreditamento e dell'attività che intendono svolgere, adottando ciascuno secondo il rispettivo ordinamento, proprie tariffe nei confronti degli operatori economici che chiedono i loro servizi.</p>
<p>Articolo 2: prevede che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame introducono la clausola di invarianza finanziaria. Il provvedimento non prevede alcuna disposizione di spesa, né alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni interessate che possa determinare effetti di spesa per il bilancio dello Stato. Alla luce di quanto illustrato, e a maggiore garanzia dell'assenza di nuove o maggiori spese o minori entrate, è stato comunque inserito il presente articolo contenente espressamente la clausola di invarianza finanziaria, con la precisazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 20 del DPR 239/2017, prevedendo che gli organismi per la valutazione della conformità (soggetti che svolgono l'attività di valutazione della conformità - ad esempio taratura, prova, certificazione e ispezione - relativamente all'equipaggiamento marittimo da installare o già installato a bordo delle navi mercantili) debbano soddisfare anche i requisiti di cui al comma 12 del medesimo articolo 20 (requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012).

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare in quanto le modifiche in esame sono di carattere ordinamentale e i soggetti interessati sono organismi privati che si finanziano fatturando i loro servizi secondo regole di mercato, come evidenziato dalla relazione tecnica riferita al provvedimento novellato; pertanto l'assolvimento di obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente non determina effetti sulla finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 2, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica sostituendo le parole: "Disposizioni finanziarie" con le seguenti: "Clausola di invarianza finanziaria".

Senato: Nota di lettura n. 157
Camera: Nota di verifica n. 222

Camera Servizio Bilancio dello Stato bs_segreteria@camera.it - 066760-2174

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
VQAG179